I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/77 DELLA COMMISSIONE

**del 4 luglio 1977**

**che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 [2], in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1111/77 [4], nonché altre disposizioni comunitarie quali, in particolare, quelle relative alle sospensioni e ai contingenti tariffari, alla politica agricola comune o all'applicazione di accordi internazionali stipulati dalle Comunità europee, subordinano l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione a condizioni particolari inerenti alla destinazione delle merci medesime ;

considerando che da un esame approfondito condotto in collaborazione con gli Stati membri è emerso che attualmente le suddette condizioni si concretizzano per lo più in una serie di formalità amministrative e di controlli e che questi ultimi, effettuati finora a livello nazionale, possono variare sensibilmente da uno Stato membro all'altro ;

considerando che tale situazione è suscettibile di determinare disparità nell'applicazione della tariffa doganale comune, nonché deviazioni di traffico e di attività ; che pertanto, nell'interesse stesso degli utenti e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessate, è opportuno stabilire una procedura comunitaria di controllo della destinazione delle merci in questione ;

considerando che, conformemente alla prassi in atto, è opportuno prevedere che la merce di cui trattasi possa essere oggetto di cessione all'interno della Comunità ; che, inoltre, ai fini perseguiti dal presente regolamento, è opportuno disporre che, in caso di spedizione da uno Stato membro all'altro, la merce in questione sia scortata — sino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione nel quale sono espletate le formalità doganali che consentono al cessionario di disporre delle merci medesime — dall'esemplare di controllo T n. 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario [5] ;

considerando che, tenuto conto del beneficio tariffario inerente alla destinazione particolare, gli importatori sono in grado, normalmente, di procedere all'immissione in libera pratica della merce con piena cognizione di causa ; che, pertanto, la dichiarazione dell'assegnazione delle merci ad una destinazione particolare deve di norma avere carattere irreversibile ; che tuttavia, quando per ragioni inerenti al titolare dell'autorizzazione oppure alla merce stessa non è stato possibile utilizzare la merce nella destinazione particolare prescritta, è opportuno prevedere la possibilità di ammettere la merce medesima al consumo normale oppure di consentirne l'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità o la distruzione sotto controllo doganale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.
[5] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il presente regolamento determina le condizioni di ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole, in funzione della loro destinazione particolare.

Il presente regolamento non si applica, tuttavia, alle merci che figurano nell'elenco di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Ai sensi del presente regolamento, per « importo dei dazi non riscossi » si intende la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'applicazione del regime tariffario favorevole previsto dall'articolo 1 e l'importo dei dazi all'importazione esigibili in mancanza di un tale regime. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi non riscossi è quello della data di accettazione, da parte delle autorità competenti, della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce.

Ai sensi del presente regolamento, sono considerati come « dazi all'importazione » tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

*Articolo 3*

1. Il beneficio del regime tariffario previsto dall'articolo 1 è subordinato alla concessione, alla persona che importa la merce o la fa importare per l'ammissione in libera pratica, di un'autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l'immissione in libera pratica.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono, la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l'obbligo :

a) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta ;

b) di pagare l'importo dei dazi non riscossi, qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta ;

c) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull'effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta, nonché di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia ;

d) di rendere possibile l'ispezione della contabilità di cui alla lettera c) ;

e) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell'utilizzazione effettiva della merce e di fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo.

3. Le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili.

4. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti.

*Articolo 4*

1. Le autorità competenti possono, se lo ritengono opportuno, limitare la durata di validità dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 3.

2. L'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 3 può essere revocata dalle autorità competenti quando il titolare di essa non soddisfa più a una delle obbligazioni o condizioni previste dal presente regolamento, ovvero non offre più tutte le garanzie ritenute utili da dette autorità.

3. In caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare immediatamente l'importo dei dazi non riscossi relativi alle merci che non hanno ancora ricevuto la destinazione particolare prescritta.

*Articolo 5*

La merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla data in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità competenti. Tuttavia, tale termine può essere prorogato dalle autorità competenti se la merce non è stata utilizzata per la destinazione particolare per motivi di caso fortuito o di forza maggiore ovvero per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione della merce.

*Articolo 6*

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 11, qualora alla scadenza del termine previsto dall'articolo 5, la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta, l'importo dei dazi non riscossi deve essere versato, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibli, alle autorità competenti dello Stato membro in cui la merce è stata dichiarata per l'immissione in libera pratica o, in caso di applicazione dell'articolo 9, è stata presa in carico per ultimo.

2. I cascami e i rottami che risultano necessariamente dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonché i cali di merci dovuti a cause naturali sono considerati alla stessa stregua delle merci utilizzate per la destinazione particolare, sempreché la legislazione comunitaria non disponga diversamente.

3. In caso di necessità validamente provata dal titolare dell'autorizzazione, le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio delle merci di cui all'articolo 1, primo comma, con merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche ad esse identiche.

Nel caso di stoccaggio di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento si applicano a una quantità di merci equivalente a quella delle merci importate conformemente alle disposizioni del regolamento stesso.

*Articolo 7*

Le merci di cui all'articolo 1, primo comma, possono essere oggetto di cessione all'interno della Comunità. Il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 3.

In deroga all'articolo 5, la merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla cessione; detto termine può, tuttavia, essere prorogato alle condizioni di cui all'articolo 5.

*Articolo 8*

Le cessioni di merci all'interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità competenti. La forma, il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate dalle autorità competenti. Nella notificazione si deve, tuttavia, indicare chiaramente la data di cessione delle merci.

A decorrere da tale data, il cessionario assume, in ordine alle merci oggetto della cessione, gli obblighi che risultano dal presente regolamento.

*Articolo 9*

1. La spedizione delle merci di cui all'articolo 1, primo comma, da uno Stato membro all'altro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T n. 5 conformemente alle modalità indicate dal regolamento (CEE) n. 223/77.

2. Il documento doganale relativo alla spedizione delle merci deve recare nel riquadro riservato alla designazione delle merci, a stampatello, una delle seguenti menzioni:

— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL
— BESONDERE VERWENDUNG
— END USE
— DESTINATION PARTICULIÈRE
— DESTINAZIONE PARTICOLARE
— BIJZONDERE BESTEMMING

3. L'esemplare di controllo T n. 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci.

Su tale esemplare debbono figurare:

— nei riquadri 31 e 101, rispettivamente, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano al momento della spedizione e la voce o sottovoce della tariffa doganale comune afferenti;
— nel riquadro 104, in stampatello, una delle seguenti annotazioni:
  — SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: FORORDNING (EØF) Nr. 1535/77;
  — BESONDERE VERWENDUNG: VERORDNUNG (EWG) Nr. 1535/77;
  — END USE: REGULATION (EEC) No 1535/77;
  — DESTINATION PARTICULIÈRE: RÈGLEMENT (CEE) n° 1535/77;
  — DESTINAZIONE PARTICOLARE: REGOLAMENTO (CEE) n. 1535/77;
  — BIJZONDERE BESTEMMING: VERORDENING (EEG) nr. 1535/77;
— nel riquadro 106,

a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o traformazione dopo l'immissione in libera pratica, la designazione delle merci nello stato in cui si trovavano al momento della loro immissione in libera pratica e la voce o sottovoce della tariffa doganale comune afferenti;

b) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, nonché la denominazione e l'indirizzo del corrispondente ufficio doganale.

4. Il presente articolo si applica anche alle merci di cui all'articolo 1, primo comma, che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 223/77, l'originale dell'esemplare di controllo T n. 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

L'ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di transito e in particolare del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario [1], gli obblighi del cedente, quali risultano dal presente regolamento, passano al cessionario alla data in cui le merci sono messe a disposizione di quest'ultimo dall'ufficio doganale competente.

6. L'esemplare di controllo T n. 5 è rinviato senza indugio all'ufficio di partenza dopo essere stato annotato nella rubrica « Osservazioni » del riquadro « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma, con una delle seguenti menzioni :

— VARERNE STILLET TIL RÅDIGHED FOR MODTAGEREN DEN [2] . . . . . .
— WAREN DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT AM [2] . . . . . .
— GOODS TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE ON [2]. . . . . .
— MARCHANDISES MISES À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE LE [2] . . . . . .
— MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO IL [2] . . . . . .
— GOEDEREN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DEGENE DIE OVERNEEMT OP [2] . . . . . .

*Articolo 10*

L'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta dal regime tariffario favorevole di cui all'articolo 1 è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso titolare ovvero alla merce stessa.

Il beneficio di cui al comma precedente è subordinato al pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione dell'importo dei dazi non riscossi, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili.

*Articolo 11*

1. L'esportazione della merce fuori dal territorio doganale della Comunità o la sua distruzione sotto vigilanza doganale, è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso titolare ovvero alla merce stessa.

In questo caso non è dovuto l'importo dei dazi non riscossi.

2. In caso di distruzione della merce, i prodotti che ne risultano e che non sono oggetto di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, sono assoggettati ai dazi all'importazione applicabili alla data della distruzione della merce stessa.

*Articolo 12*

Per l'applicazione del presente regolamento, i paesi dell'unione economica del Benelux sono considerati come un solo Stato membro.

*Articolo 13*

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure da esso adottate al livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1977.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
[2] Data di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

*ALLEGATO*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 01.01 | Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi : |
| | A. Cavalli : |
| | I. riproduttori di razza pura |
| | II. destinati alla macellazione |
| 01.02 | Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : |
| | A. delle specie domestiche : |
| | I. riproduttori di razza pura |
| | II. altri : |
| | a) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine |
| | ex b) non nominati : |
| | — giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg |
| 01.03 | Animali vivi della specie suina : |
| | A. delle specie domestiche : |
| | I. riproduttori di razza pura |
| 01.04 | Animali vivi delle specie ovina e caprina : |
| | A. delle specie domestiche : |
| | I. Ovini : |
| | a) riproduttori di razza pura |
| | II. Caprini : |
| | a) riproduttori di razza pura |
| 02.01 | Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : |
| | A. Carni : |
| | II. della specie bovina : |
| | a) fresche o refrigerate : |
| | 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati : |
| | aa) Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro |
| | 2. Quarti anteriori e busti : |
| | aa) Busti aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 02.01 *(seguito)* | 3. Quarti posteriori e selle : |
| | aa) Selle aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro |
| | b) congelate : |
| | 2. Quarti anteriori e busti |
| | 4. altri : |
| | bb) Pezzi disossati : |
| | 11. Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo |
| | 22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » |
| | 33. altri |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : |
| | B. con aggiunta di zuccheri : |
| | I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati : |
| | a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % |
| 04.04 | Formaggi e latticini : |
| | A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere : |
| | I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi : |
| | a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : |
| | 1. uguale o superiore a ..... (a) UC ed inferiore a ..... (a) UC |
| | 2. uguale o superiore a ..... (a) UC |
| | b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : |
| | 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto : |
| | aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ..... (a) UC e inferiore a ..... (a) UC per 100 kg peso netto |
| | bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ..... (a) UC per 100 kg peso netto |
| | 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ..... (a) UC per 100 kg peso netto. |

(a) Tale valore è quello applicabile in ogni momento nel quadro della politica agricola comune.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 04.04 *(seguito)* | B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) (fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate |
| | D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere : |
| | I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a ..... (a) UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % |
| | E. altri : |
| | I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa : |
| | b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % : |
| | 1. Cheddar : |
| | aa) Cheddar, in forme intere standard, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ..... (a) UC per 100 kg peso netto |
| | 2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca : |
| | aa) inferiore o uguale a 48 %<br>bb) superiore a 48 % |
| | 3. Kashkaval |
| | 4. Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra |
| 04.05 | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : |
| | A. Uova in guscio, fresche o conservate : |
| | I. Uova di volatili da cortile : |
| | a) Uova da cova |
| | B. Uova sgusciate e giallo d'uova : |
| | II. altri |
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : |
| | A. Patate : |
| | I. Tuberi-seme di patate |
| 10.05 | Granturco : |
| | A. ibrido, destinato alla semina |
| 11.06 | Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06 : |
| | A. denaturati |
| 12.01 | Semi e frutti oleosi, anche frantumati : |
| | A. destinati alla semina |

(a) Tale valore è quello applicabile in ogni momento nel quadro della politica agricola comune.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 22.05 | Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) : |
| | C. altri : |
| | III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e presentati in recipienti contenenti : |
| | a) due litri o meno : |
| | 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setubal |
| | b) più di due litri : |
| | 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal |
| | 2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) |
| | IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti : |
| | a) due litri o meno : |
| | 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setubal |
| | b) più di due litri : |
| | 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal |
| | 2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande : |
| | C. Bevande alcoliche : |
| | III. Whisky : |
| | a) Whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti contenenti : |
| | 1. due litri o meno |
| | 2. più di due litri |
| 24.01 | Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco : |
| | A. Tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 UC per 100 kg peso netto : |
| | I. Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley |
| 25.01 | Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola ; cloruro di sodio puro ; acque madri di saline ; acqua di mare : |
| | A. Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa : |
| | II. altri : |
| | ex a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana : |
| | — denaturati |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex capitolo 27 : Diversi | Talune merci di cui alle note complementari 5 n) e 6 |
| 27.07 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo :<br><br>B. Benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo, distillanti 65 % o più del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo) ; frazioni di testa solforate :<br><br>II. destinati ad altri usi<br><br>G. altri :<br><br>I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03 |
| 27.10 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base :<br><br>A. Oli leggeri :<br><br>I. destinati a subire un trattamento definito<br><br>II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I<br><br>B. Oli medi :<br><br>I. destinati a subire un trattamento definito<br><br>II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I<br><br>C. Oli pesanti :<br><br>I. Oli da gas :<br><br>a) destinati a subire un trattamento definito<br><br>b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a)<br><br>II. Oli combustibili :<br><br>a) destinati a subire un trattamento definito<br><br>b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a)<br><br>III. Oli lubrificanti ed altri :<br><br>a) destinati a subire un trattamento definito<br><br>b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a)<br><br>c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : |
| | A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 % : |
| | II. destinato ad altri usi |
| | B. altri : |
| | I. Propani e butani commerciali : |
| | a) destinati a subire un trattamento definito |
| | b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 B I a) |
| 27.12 | Vaselina : |
| | A. greggia : |
| | I. destinata a subire un trattamento definito |
| | II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.12 A I |
| 27.13 | Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite ; cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati : |
| | B. altri : |
| | I. greggi : |
| | a) destinati a subire un trattamento definito |
| | b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a) |
| 27.14 | Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : |
| | C. altri : |
| | I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03 |
| 29.01 | Idrocarburi : |
| | A. aciclici : |
| | II. destinati ad altri usi. |
| | B. cicloparaffinici e cicloolefinici : |
| | II. altri : |
| | b) destinati ad altri usi |
| | D. aromatici : |
| | I. Benzolo, toluolo, xiloli : |
| | b) destinati ad altri usi |
| 31.02 | Concimi minerali o chimici azotati : |
| | A. Nitrato di sodio naturale |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 31.05 | Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : |
| | A. altri concimi : |
| | III. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio : |
| | a) Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio ( la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,30 % |
| 35.02 | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine : |
| | A. Albumine : |
| | ex I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana : |
| | — da rendere inadatte all'alimentazione umana |
| 59.17 | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili : |
| | B. Veli e tele da buratti, anche confezionati : |
| | ex I. di seta o di borra di seta (schappe) : |
| | — non confezionate |
| | ex II. di altre materie tessili : |
| | — non confezionate |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : |
| | A. Motori per aerodine, rispondenti alla definizione della nota complementare 1 di questo capitolo, di potenza : |
| | I. di 300 kW o meno (a) |
| | II. di più di 300 kW (a) |
| | C. altri motori : |
| | II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : |
| | a) Motori di propulsione per navi : |
| | 1. per navi delle sottovoci 89.01 A, 89.01 B I, 89.02 A, 89.02 B I e 89.03 A |
| | D. Parti e pezzi staccati : |
| | I. di motori per aerodine (a) |
| 84.08 | Altri motori e macchine motrici : |
| | A. Propulsori a reazione : |
| | I. Turboreattori d'una spinta di : |
| | a) 2 500 kg o meno (a) |
| | b) più di 2 500 kg (a) |
| | II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.) (a) |

(a) Sono presi in considerazione solo i prodotti importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 84.08 *(seguito)* | B. Turbine a gas :<br>I. Turbopropulsori d'una potenza di :<br>a) 1 100 kW o meno (a)<br>b) più di 1 100 kW (a)<br>D. Parti e pezzi staccati :<br>I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori (a) |
| 87.01 | Trattori, compresi i trattori-verricello :<br>B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote |
| 88.03 | Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci 88.01 e 88.02 :<br>B. altri (a) |
| Diversi | Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di aerodine, facenti oggetto di sospensioni tariffarie comunitarie |
| Diversi | Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 89.01 A, 89.01 B I, 89.02 A, 89.02 B I e 89.03 A, ai fini della costruzione, riparazione, manutenzione e trasformazione, e prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi (titolo II A delle « Disposizioni preliminari ») |
| Diversi | Prodotti per i quali atti comunitari prevedono contemporaneamente il beneficio di un regime tariffario favorevole e la inerente procedura di controllo |

(a) Sono presi in considerazione solo i prodotti importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità.